

Marca da bollo
€ 16,00

**Ufficio Stato Civile
Servizi Cimiteriali**

piazza Martiri di Tienanmen 1
20095 Cusano Milanino (MI)

pec comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it

DOMANDA DI INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente in _____ via/piazza _____

tel./cell. _____ email _____

domicilio (se diverso dalla residenza) _____

preso atto

- dei diritti e dei doveri riguardanti le sepolture stabiliti a carico del concessionario dal regolamento comunale di polizia mortuaria;
- che i dati forniti saranno trattati per i fini istituzionali del Comune di Cusano Milanino, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 193/2006;

CHIEDE

di avere, ai sensi e per gli effetti del reg. com. di polizia mortuaria, il servizio di inumazione in campo comune per

il/la defunto/a _____

nato/a a _____ il _____

morto/a a _____ il _____

residente in vita a _____

DICHIARA

Grado di parentela con il/la defunto/a _____

Nome e cognome degli eredi di pari grado _____

Il/la defunto/a ha diritto ad entrare nel Cimitero del Comune di Cusano Milanino perché:
(barrare con una X la lettera che interessa)

- a) **residente in vita a Cusano Milanino;**
 - b) **non residente in vita a Cusano Milanino e morto/a fuori del Comune, ma con coniuge, genitori o figli residenti nel Comune;**
 - c) **residente in casa di riposo/RSA fuori da Cusano Milanino, ma residente nel Comune immediatamente prima del ricovero;**
 - d) **non residente in vita a Cusano Milanino e morto/a fuori del Comune, ma avente diritto ad essere sepolto/a in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune;**
 - e) **nato/a morto/a o prodotto di concepimento di persone residenti nel Comune di Cusano Milanino;**
 - f) **morto/a a Cusano Milanino, qualunque fosse la residenza in vita;**
 - g) **resti mortali o ceneri di salme con i requisiti delle lettere da a) a f) o di parenti e affini, di primo grado, di defunti già sepolti nel Cimitero del Comune di Cusano Milanino.**
(indicare il nome dei defunti eventualmente già sepolti in Cimitero)
-

Impresa di Onoranze funebri incaricata _____

Luogo e data _____

Firma

Allegati

1) **documento di identità in corso di validità del/della richiedente.**

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 10 - Ammissione nel cimitero. Nel cimitero comunale devono essere ricevute e sepolte:

- a) le salme delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- b) le salme delle persone decedute fuori Comune non residenti in vita a Cusano Milanino ma aventi ivi residenti coniuge, genitori o figli;
- c) le salme delle persone già residenti in Cusano Milanino e decedute in casa di riposo avente sede in altro Comune dove furono costrette a trasferire la loro residenza;
- d) le salme delle persone non residenti, in vita, nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero di questo Comune;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento dopo il quarto mese da persone residenti;
- f) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- g) i resti mortali e le ceneri di salme aventi i requisiti esposti nei punti precedenti e di parenti o affini, di primo grado, di persone sepolte nel Cimitero.

L'ammissione e il posizionamento avvengono in ordine cronologico sulla base della presentazione della richiesta.

Nel caso particolare di tumulazione di defunto del quale coniuge, parenti, ascendenti e discendenti in 1° grado, fratelli e sorelle, siano in condizione di invalidità (certificata da Enti competenti) che comporti un impedimento deambulatorio di tipo permanente, la tumulazione può avvenire, su esplicita richiesta, in deroga all'ordine cronologico, nella prima fila colombari/galleria da riservare appositamente sino ad esaurimento.

Per le salme delle persone decedute di cui al punto b) ed f) si applica la tariffa fissata dalla Giunta Comunale per i non residenti.

Per le salme delle persone decedute di cui al punto c) si applica la tariffa fissata dalla Giunta per i residenti.

Art. 34 – Responsabilità e deposito cauzionale. I concessionari delle sepolture sono responsabili in solido della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, in relazione ai lavori da eseguire all'interno del Cimitero, per la realizzazione dei quali sono tenuti a versare presso la tesoreria comunale un deposito cauzionale in misura fissata dalla Giunta Comunale.

La cauzione, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, verrà restituita alla conclusione dei lavori. Unitamente al deposito cauzionale il concessionario pagherà un contributo sui consumi di acqua ed energia elettrica, fissato annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 40 – Sepolture private. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a loro spese di sepolture a sistema di tumulazione individuale e per famiglie.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (colombari, ossari, cinerari, giardinetti individuali)
- b) sepolture per famiglie (giardinetti biposto)

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dal Dirigente e stipulata dal Responsabile del Servizio. La stessa contiene le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Art. 41 – Modalità di concessione. La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza:

- a) della salma o ceneri per loculi, posti individuali e cinerari;
- b) dei resti o ceneri per gli ossari o cinerari;
- c) di almeno una salma o ceneri per loculi o posti plurimi.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità, secondo la tipologia, la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solo retrocessa al Comune. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Il concessionario si impegna per sé e i suoi successori di eseguire un'adeguata sistemazione esterna, dalla data di Concessione del colombario, cinerario, ossario entro sei mesi, del giardinetto entro un anno e delle tombe di famiglia entro due anni.

Esclusivamente nei colombari siti nei lotti di Viale Rimembranze e Retro Cappella può essere concessa, su richiesta dei parenti all'atto del funerale la prenotazione di un loculo adiacente, alla sepoltura del defunto, per la tumulazione futura del coniuge ancora in vita.

La tumulazione nel loculo prenotato verrà concessa nel caso che il decesso del avente diritto avvenga entro il limite massimo di trenta anni dalla prima tumulazione.

In ogni caso la durata massima della prima concessione e il rinnovo di questa non dovrà superare i 60 anni.

Art. 43 – Uso delle sepolture private. Il diritto d'uso delle sepolture private fino al completamento della capienza del sepolcro, è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, specificatamente designate dallo stesso all'atto della concessione.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini fino al 6° grado.

In seguito a domanda scritta del titolare o dei suoi eredi, potrà essere concessa la sepoltura nei sepolcri delle persone non contemplate nel primo capoverso, purchè, siano esse legate da vincolo affettivo e siano residenti nel Comune, previo pagamento delle relative tariffe.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può far uso della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni momento modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 44 – Manutenzioni delle sepolture private. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro occupate, costruite od installate.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.